



Regolamento di prodotto

Associazione CECE

Versione del 01.01.2023

Associazione CECE rappresentata da:

Agenzia CECE Svizzera Italiana

Ca' bianca

Via San Giovanni 10

6500 Bellinzona

091 290 88 10

info@cece.ch

www.cece.ch

Indice

s

1. Scopo	4
2. Disposizioni supplementari	4
3. Definizioni	4
3.1. Prodotti	4
3.2. Terminologia	5
4. Ambiti di applicazione dei prodotti	6
5. Esecuzione di persona	7
6. CECE	7
7. CECE Plus	8
7.1. Basi	8
7.2. Rilievo, valutazione e raccomandazioni	8
7.3. Prossimi passi – raccomandazione generale	9
7.4. Panoramica delle varianti e confronto	9
7.5. Ulteriori contenuti del CECE Plus richiesti	9
8. CECE Nuovo edificio	10
9. Precisazioni sulla normalizzazione	10
9.1. Istruzione (capitolo 1)	10
9.2. Abitazione, generale (capitolo 6.2.1.)	10
9.3. Abitazione, altri consumatori (capitolo 6.2.5.)	10
9.4. Etichette/ Emissioni di CO ₂ (capitolo 7)	11
10. Raccolta dati per la classificazione dell'edificio – Precisione	12
10.1. Determinazione dei valori U degli elementi costruttivi	12
10.2. Procedere con il calcolo della plausibilità	12
11. Basi tecniche, requisiti generalmente applicabili e dovere di diligenza	13
12. Calcoli di redditività	13
13. Ammodernamento di sistema Minergie	13
14. Emolumenti per la pubblicazione dei CECE	14
15. Condizioni di pagamento	15
16. Ulteriori disposizioni	16

17. Entrata in vigore	16
18. Appendice	16
18.1. Prestazioni necessarie per le pubblicazioni CECE	16
18.2. Lista di controllo delle pubblicazioni CECE	16
18.3. Flusso di lavoro CECE Nuovo edificio	16
18.4. Dichiarazione di conformità (esempio)	16
18.5. Esempio di un CECE e di un Rapporto di consulenza	16

1. Scopo

Il presente Regolamento di prodotto regola il processo di classificazione energetica di un edificio e lo sviluppo dei prodotti dell'Associazione CECE. Mostra come viene elaborato il rispettivo prodotto CECE.

Esso si basa sull'ultima versione del documento "Normalizzazione del CECE (disponibile solo in tedesco o in francese)" adottato dalla Conferenza dei Direttori cantonali dell'energia (EnDK) nella sua versione più recente, che contiene la metodologia per il calcolo dei seguenti punti:

- Efficienza dell'involucro termico dell'edificio
- Efficienza energetica globale
- Emissioni di CO₂

Il Regolamento di prodotto contiene inoltre i requisiti minimi di qualità per i prodotti elaborati dagli esperti CECE. Sono specificati in particolare i requisiti minimi per i prodotti e le procedure di lavoro da eseguire.

2. Disposizioni supplementari

Oltre a quanto previsto dal presente regolamento, si applicano, nell'ordine di priorità specificato nel Regolamento d'uso, le disposizioni del Regolamento d'uso nella versione attuale e gli altri documenti e regolamenti di base, i quali sono parte integrante di questo regolamento.

3. Definizioni

3.1. Prodotti

Prodotto	Descrizione / definizione	Validità
CECE	Il "Certificato Energetico Cantonale degli Edifici" CECE è il prodotto di base. Esso classifica un edificio esistente in classi dalla A alla G (rappresentate da un'etichetta energetica) in relazione all'efficienza dell'involucro termico dell'edificio, dell'efficienza energetica globale e delle emissioni di CO ₂ . Estensione: 4 pagine.	10 anni o fino a un cambiamento energeticamente rilevante o in seguito a cambiamenti del Regolamento di prodotto.
CECE Plus	Il CECE Plus contiene in aggiunta al CECE un rapporto di consulenza.	Secondo il CECE e il rapporto di consulenza
Rapporto di consulenza	Il rapporto di consulenza descrive e valuta le possibili varianti per il risanamento energetico dell'edificio classificato nel CECE. Estensione (rapporto e allegati): circa 50 pagine.	Nessun periodo di validità.

CECE Nuovo edificio - Provvisorio	Il CECE Nuovo edificio/Provvisorio classifica l'edificio a livello di progetto. Estensione: 2 pagine	3 anni, con la dicitura in filigrana «provvisorio»
CECE Nuovo edificio	Il CECE Nuovo edificio classifica l'edificio dopo il suo collaudo e consegna e può essere allestito nei primi 3 anni di esercizio. Estensione: 2 pagine. Il CECE nuovo edificio può essere confrontato con i valori di consumo misurato dopo 3 anni e quindi aggiornato in un CECE.	10 anni

3.2. Terminologia

Classificazione	Il CECE classifica un edificio dalla A alla G in termini di efficienza dell'involucro termico dell'edificio, dell'efficienza energetica globale e delle emissioni di CO2. "Classificazione" nel presente regolamento deve essere intesa come la valutazione energetica di un determinato edificio e la registrazione del risultato in conformità con la specifica procedura CECE definita dal presente regolamento secondo il documento "Normalizzazione del CECE". Un edificio può essere designato come "classificato" in relazione al CECE solo se i requisiti definiti nel Regolamento d'uso sono soddisfatti ed è disponibile un CECE ufficiale, firmato da un esperto CECE certificato.
Pubblicazione, o emissione	Una pubblicazione CECE consiste in un documento PDF oppure in un documento stampato. La pubblicazione definisce il momento in cui un prodotto CECE viene creato ed emesso. Il periodo di validità inizia da questo momento. In alternativa al termine "pubblicazione" di un rapporto di consulenza CECE Plus, si utilizza anche il termine "emissione".
Aggiornamento	Aggiornamento di un CECE precedentemente emesso, in seguito a una ristrutturazione, o dopo una modifica energeticamente rilevante.

4. Ambiti di applicazione dei prodotti

I prodotti CECE possono essere applicati per i seguenti utilizzi:

Utilizzo	Categoria*	Esempio
Abitazione plurifamiliare	I	Edifici con più di 2 appartamenti e 1 cucina per unità, case per anziani senza reparti di cura
Hotel	I	Alberghi, ostelli per la gioventù
Abitazione monofamiliare	II	Case mono e bifamiliari
Amministrazione	III	Edifici per uffici privati e pubblici, studi medici, biblioteche, centri culturali
Scuola	IV	Edifici scolastici per tutti i livelli, asili nido, aule
Negozio	V	Locali di vendita di ogni genere, centri commerciali, edifici espositivi
Ristorante	VI	Ristoranti (comprese le cucine), caffetterie, mense, sale da ballo, discoteche

* secondo Norma SIA 380/1:2016 Allegato A

In linea di principio, un prodotto CECE può essere allestito per ogni edificio che appartiene a una delle categorie di utilizzo sopra elencate. La pubblicazione di un CECE è possibile anche per edifici ad uso misto, in cui possono essere designate fino a tre categorie d'uso. Altri usi che, secondo la norma SIA 380/1:2016, costituiscono meno del 10% della superficie di riferimento energetico dell'edificio (SRE), possono essere computati nell'utilizzo principale. Le temperature ambiente degli altri utilizzi non sono rilevanti (per esempio piscine interne).

Inoltre, valgono i seguenti criteri:

- L'edificio ha un involucro termico chiuso e identificabile
- L'edificio ha un numero di identificazione federale (EGID). Qualora non esista un EGID (spesso nel caso di edifici pubblici) di regola questo può essere assegnato dal Comune.
- Il CECE non può essere rilasciato per singole parti di un edificio. Ad esempio, questo è il caso degli edifici condominiali (proprietà per piani).
- Deve essere sempre emesso un CECE separato per ogni edificio indipendente, anche se uguali o simili.
- Un edificio con più ingressi e un EGID può essere registrato nel suo insieme o separatamente. Deve essere registrato come un «gruppo EGID_EDID».

Se questi requisiti non vengono rispettati (per es. edifici industriali, ospedali, istituti di ricerca, case per anziani con reparti di cura), la pubblicazione di un prodotto CECE non è possibile.

In questo caso possono essere utilizzati altri strumenti. Ad esempio il 'Mansionario per l'analisi dell'edificio e procedura raccomandata' dell'Ufficio federale dell'energia è un'alternativa di regola riconosciuta dai Cantoni.

È indispensabile creare documenti CECE distinti per i diversi edifici, ciascuno identificabile con un proprio involucro termico chiuso, anche se questi sono alimentati da un sistema di riscaldamento comune.

5. Esecuzione di persona

Secondo il contratto di certificazione CECE, l'esperta/l'esperto CECE deve di base redigere personalmente il Certificato energetico Cantonale degli edifici (CECE) come pure svolgere le attività ad esso associate. In particolare, le attività non trasferibili sono:

- Il sopralluogo,
- il contatto con il committente,
- l'utilizzo del tool,
- la consegna nel caso di un CECE Nuovo edificio,
- la firma delle pubblicazioni CECE,
- la funzione di referente dell'Associazione CECE.

L'attività di raccolta dei dati di base può essere demandata anche a persone che non sono esperti CECE.

6. CECE

Il "CECE" è costituito da 4 pagine ed è denominato "certificato". Questo è il prodotto centrale del gruppo di prodotti. Il certificato diventa un documento ufficiale con la firma dell'esperto ed è valido per 10 anni dalla data di pubblicazione.

Il CECE contiene le seguenti informazioni:

- Categoria dell'edificio
- Anno di costruzione
- Indirizzo
- Numero EGID
- Numero CECE
- Classi di efficienza (involucro dell'edificio, energia globale, emissioni di CO₂)
- Caratteristiche dell'edificio (per es. superficie di riferimento energetico [SRE])
- Consumo misurato di energia (elettricità, riscaldamento, acqua calda sanitaria)
- Certificazione e dati dell'esperta / dell'esperto CECE, inclusa la firma
- Data di emissione
- Descrizione dell'edificio
- Valutazione qualitativa dell'involucro termico e del fabbisogno globale di energia

- Note sul risanamento, comprese indicazioni sui provvedimenti e le raccomandazioni
- Informazioni generali

Il CECE può essere firmato anche elettronicamente.

Per garantire la conformità a tutte le specifiche delle normative sui prodotti, prima della pubblicazione, consultare la "Lista di controllo delle pubblicazioni CECE" in appendice.

Per l'aggiornamento o la revisione di un CECE già registrato in seguito a una ristrutturazione con una modifica energeticamente rilevante, l'esperta/l'esperto CECE esegue la consegna dell'edificio o la affida a terzi, ad es. alla direzione lavori. Nel secondo caso non è richiesta una visita sul posto.

A supporto della consegna della costruzione si può utilizzare Il protocollo di consegna in appendice.

7. CECE Plus

Il CECE Plus si fonda su un CECE pubblicato, che viene completato da un rapporto di consulenza.

Oltre a valutare le condizioni dell'involucro e degli impianti dell'edificio, il rapporto di consulenza contiene i provvedimenti per migliorarne l'efficienza energetica. Il Rapporto di consulenza mostra l'effetto a livello energetico dei provvedimenti e la loro redditività. I provvedimenti possono essere raggruppati in "Varianti".

Il rapporto di consulenza standardizzato generato dal tool CECE deve essere modificato dall'esperta/dall'esperto e completato manualmente. In particolare, va aggiunto quanto segue:

- Testi esplicativi comprensibili per il destinatario
- Schizzi, piani di base, immagini, utili alla comprensione
- Raccomandazioni chiare su come procedere

I requisiti minimi per un CECE Plus sono definiti nei seguenti sotto capitoli.

Le prestazioni richieste nell'abito della pubblicazione di un CECE Plus sono fissate in appendice.

Un esempio di CECE Plus si trova in appendice.

7.1. Basi

"Dati del contatto" e "Sopralluogo e discussione" devono essere completati integralmente, indicando anche le fonti disponibili come le piante dell'edificio, la documentazione di vendita, gli eventuali dati di consumo (olio, gas, legno, elettricità), la data del sopralluogo e della discussione, fotografie.

7.2. Rilievo, valutazione e raccomandazioni

Informazioni generali: breve descrizione delle caratteristiche dello stato attuale costruttivo ed energetico.

Involucro edilizio: descrizione completa e valutazione di tutti gli elementi dell'involucro costruttivo con possibili misure di miglioramento. Inoltre, tabella completa con descrizione, superfici, valori U e stato generale.

Tecnica dell'edificio: descrizione completa e valutazione di tutte le componenti impiantistiche (riscaldamento, ventilazione, climatizzazione, acqua calda sanitaria, elettricità).

7.3. Prossimi passi – raccomandazione generale

Per ogni edificio deve essere formulata una raccomandazione individualizzata. Una valutazione delle varianti e delle indicazioni specifiche su come procedere fanno pure parte delle raccomandazioni generali.

7.4. Panoramica delle varianti e confronto

Per presentare al proprietario dell'edificio un'analisi complessiva del potenziale, ogni CECE Plus deve includere una variante di risanamento globale. Una variante che sfrutta interamente il potenziale di ristrutturazione energetica dell'edificio è considerata una variante di ristrutturazione globale. Questo è sempre il caso quando vengono raggiunte le classi BB di efficienza dell'involucro edilizio e di efficienza energetica globale. Questo vale anche nel caso in cui una variante soddisfi i requisiti di una ristrutturazione Minergie, ad esempio tramite "Ammodernamento di sistema Minergie". Eventuali divergenze devono essere giustificate dall'esperto/esperta nel rapporto di consulenza.

Nel caso di un impianto di riscaldamento esistente basato su combustibili fossili, almeno una variante deve prevedere anche la sua sostituzione con un sistema ad energia rinnovabile.

Il tipo e la portata delle varianti di risanamento devono essere descritti in modo comprensibile per il committente.

Involucro edilizio: informazioni complete su tutti gli elementi dell'involucro costruttivo.

Tecnica dell'edificio: descrizione completa e valutazione di tutti i componenti dell'impiantistica (riscaldamento, ventilazione, climatizzazione, acqua calda sanitaria, elettricità).

Il confronto tra la situazione attuale e le varianti deve essere presente.

7.5. Ulteriori contenuti del CECE Plus richiesti

- Risultati: dati caratteristici
- Perdite di calore per trasmissione
- Fabbisogno di energia (finale)
- Costi energetici annuali
- Ammontare degli incentivi. Come minimo considerare gli incentivi cantonali.
- Costi di investimento dei provvedimenti tenendo conto dei costi per tutte le varianti (involucro edilizio, impiantistica, elettricità, altri costi del progetto).
- Finanziamento dei provvedimenti: analisi della redditività per un utilizzo standard (costi di investimento, costi di manutenzione e costi energetici).

- Allegato A: Glossario e spiegazioni
- Allegato B: Dati di base che tengano conto dei prezzi locali / regionali dell'energia e dell'elettricità, dei tassi di interesse e dell'inflazione e degli incentivi cantonali.
- Allegato C: Dettagli sulle varianti di risanamento

- Allegato D: Risultati dettagliati
- Allegato E: Piani sinottici significativi (piante quotate, sezioni, facciate) e almeno una foto. Se non ci sono piani di base: documentazione fotografica completa (interna ed esterna).
- Allegato F: Informazioni dettagliate sull'involucro termico e gli impianti tecnici

8. CECE Nuovo edificio

Un CECE nuovo edificio può essere creato per un edificio che è appena stato consegnato o nei primi tre anni civili (fa stato la data dell'abitabilità concessa dal Comune). Il CECE Nuovo edificio è composto da due pagine al posto di quattro: mancano le sezioni "Provvedimenti e raccomandazioni" (p. 3) e la tabella "Caratteristiche tipiche per le classi CECE".

Per gli edifici in fase di progettazione è possibile creare un CECE Nuovo edificio provvisorio. In linea di principio, questo soddisferà sempre almeno la classe di efficienza B-B. Questa pubblicazione è provvista di una dicitura in filigrana «provvisorio» ed è valida per 3 anni.

Una volta che l'edificio è stato completato, l'esperta/l'esperto CECE esegue in proprio il controllo o lo affida a una terza parte, ad esempio la direzione dei lavori. Inserendo la data di consegna, il CECE Nuovo edificio provvisorio diventa un CECE Nuovo edificio (definitivo) con una validità di 10 anni.

Dopo 3 anni di esercizio, i dati di consumo misurati possono essere inseriti in un aggiornamento come base per il controllo di plausibilità. Dopo 3 anni d'esercizio con un aggiornamento il CECE Nuovo edificio diventa quindi un normale CECE di 4 pagine.

Vedi anche la procedura per il CECE Nuovo edificio in appendice.

9. Precisazioni sulla normalizzazione

9.1. Istruzione (capitolo 1)

Le basi per i calcoli energetici degli edifici (es. superficie di riferimento energetico o superfici dell'involucro termico dell'edificio) sono definite nella norma SIA 380:2015 (che completa la norma SIA 416/1:2017).

9.2. Abitazione, generale (capitolo 6.2.1.)

Nell'equazione 37, il fattore di occupazione è determinato in base al numero medio di stanze in tutti gli appartamenti. Solo il soggiorno e la camera da letto contano come stanze mentre la cucina no.

9.3. Abitazione, altri consumatori (capitolo 6.2.5.)

Altri consumatori appartenenti all'edificio sono per esempio:

- Ventilazione autorimessa
- Impianti di ventilazione fissi e mobili impiegati nei locali

- Nastri riscaldanti per gronde e rampe
- Ascensori interni
- Impianti wellness come saune, vasche idromassaggio
- Impianti tecnici di piscine interne la cui superficie è inferiore al 10% della SRE totale

Consumatori non appartenenti all'edificio sono per esempio:

- Illuminazione esterna
- Impianti wellness esterni come saune, vasche idromassaggio
- Piscine esterne
- Acquari
- Posti a sedere esterni riscaldati

9.4. Etichette/ Emissioni di CO₂ (capitolo 7)

La correzione della temperatura F_{cor} (equazione 57) non viene applicata al calcolo delle emissioni di CO₂ (equazione 53). F_{cor} viene applicato per adattare gli intervalli (valori cardine) della scala CO₂ alla rispettiva stazione climatica. L'intervallo per la classe B, ad esempio, non è fisso a [0-5] kg/(m²a). Infatti, per la stazione climatica «Davos», l'intervallo per la classe B, basato su F_{cor} , è portato a [0–6,74].

A complemento delle emissioni di CO₂ per il riscaldamento degli ambienti e l'acqua calda sanitaria calcolate secondo l'UFAM o Scope 1 secondo il GHG (Greenhouse Gas Protocol), (tab. 36), (equazione 53), i dati chiave comprendono anche i gas CO₂ equivalenti, come pure le emissioni a monte sulla base dei «Dati di valutazione del ciclo di vita nel settore delle costruzioni, KBOB / ecobau / IPB 2009/1:2022».

Per la classificazione nelle classi di CO₂ vengono utilizzate solo le emissioni di CO₂ calcolate con fattori di CO₂ per le fonti energetiche utilizzate secondo l'UFAM o Scope 1.

10. Raccolta dati per la classificazione dell'edificio – Precisione

Per determinare correttamente la classificazione dell'edificio e utilizzare gli strumenti di calcolo contenuti nello strumento CECE, gli esperti CECE devono registrare varie proprietà dell'edificio, ad esempio uso dell'edificio, numero di persone, superficie di riferimento energetico, superfici dell'involucro dell'edificio, coefficienti di isolamento termico (valori U), ponti termici, ombreggiamenti, impianti tecnici, rendimenti, fonti energetiche, consumi effettivi.

I parametri di registrazione sono sufficientemente precisi solo se il consumo effettivo può essere giustificato in questo modo (deviazione massima $\pm 20\%$). Si crea così un legame tra calcolo teorico e realtà, cosa che contraddistingue i prodotti CECE.

L'esperta / l'esperto CECE deve giustificare gli scostamenti maggiori a $\pm 20\%$.

10.1. Determinazione dei valori U degli elementi costruttivi

Uno degli elementi essenziali per stabilire il fabbisogno termico è la determinazione dei valori U degli elementi dell'involucro edilizio.

Se le caratteristiche fisiche degli elementi sono ricostruibili in base a piani esecutivi, calcoli o sondaggi in loco, è possibile determinare i valori U degli elementi sulla base di tali informazioni.

Se la stratificazione degli elementi costruttivi non è (o è parzialmente) chiara, è necessario formulare e documentare un'ipotesi. In questo caso, uno scostamento dal consumo effettivo superiore al 20% autorizza a modificare queste ipotesi.

10.2. Procedere con il calcolo della plausibilità

Il fabbisogno energetico, utilizzato per classificare l'edificio, viene calcolato in base alle effettive caratteristiche dell'edificio. Per convalidare questo fabbisogno energetico calcolato, il tool CECE offre la possibilità di confrontare il fabbisogno calcolato con il consumo misurato dell'edificio.

Per verificare la plausibilità del CECE in base al consumo effettivo, dovrebbero esserci almeno 3 periodi di misura del consumo di riscaldamento ed elettricità. Il consumo viene registrato secondo le specifiche del capitolo 4.6.4. e 4.6.8. del manuale del tool CECE 5.7.

Se le informazioni sul consumo non sono disponibili o sono insufficienti, non è necessario registrare il consumo effettivo; questo va segnalato di conseguenza nelle osservazioni finali del CECE. In alternativa, è possibile utilizzare un consumo teorico calcolato. Tuttavia, anche questo deve essere segnalato nelle osservazioni conclusive del CECE.

Inoltre, la gestione del calcolo di plausibilità è descritta in dettaglio nel capitolo 6.2. del manuale del Tool CECE 5.7.

11. Basi tecniche, requisiti generalmente applicabili e doveri di diligenza

L'allestimento di un prodotto CECE, così come il servizio di consulenza compreso, deve essere sempre eseguita in accordo con le Norme e i Quaderni tecnici SIA attualmente in vigore e con la diligenza che ci si aspetta da uno specialista.

I Cantoni sono i principali responsabili della legislazione energetica nel settore edile, pertanto devono essere sempre rispettate le leggi cantonali e federali in vigore.

L'allestimento di un CECE, così come la consulenza al cliente in esso contenuto, deve essere sempre neutrale e olistica.

12. Calcoli di redditività

Il calcolo della redditività delle varianti di risanamento energetico si basa fondamentalmente sul metodo del valore attuale netto come applicato anche nella Norma SIA 480. Tuttavia, per il calcolo della redditività nel CECE Plus, viene utilizzata una forma di calcolo mista: i costi energetici e di manutenzione sono calcolati dinamicamente, mentre i costi di investimento e gli investimenti per la sostituzione di elementi a fine vita sono calcolati staticamente.

I dati di base per il calcolo della redditività provengono dai dati sugli investimenti per i provvedimenti, le eventuali sovvenzioni e i costi di manutenzione.

I costi d'esercizio derivano dai risultati del calcolo del fabbisogno di energia per riscaldamento, acqua calda ed elettricità, nonché dai prezzi inseriti per i vettori energetici.

Le condizioni quadro economiche generali devono essere adattate dagli esperti alle condizioni locali.

13. Ammodernamento di sistema Minergie

Le varianti di risanamento energetico proposte nel rapporto di consulenza possono essere realizzate anche sulla base dell'approccio dell'Ammodernamento di sistema Minergie.

La denominazione Ammodernamento di sistema Minergie si riferisce a un processo semplificato di verifica e certificazione per l'ottenimento del certificato Minergie per l'ammodernamento di edifici residenziali esistenti. I requisiti sono soddisfatti quando viene fornita la prova che una delle cinque soluzioni di sistema definite nel Regolamento di prodotto Minergie è stata rispettata.

Grazie all'integrazione dell'Ammodernamento di sistema nel tool CECE, il rapporto di consulenza può mostrare molto rapidamente e chiaramente se una delle varianti di risanamento proposte soddisfa o meno i requisiti Minergie.

Se i requisiti sono soddisfatti, è possibile presentare la domanda di certificazione Minergie tramite la verifica semplificata "Ammodernamento di sistema Minergie". Il processo dettagliato per l'ottenimento del certificato Minergie è descritto nel Regolamento di prodotto Minergie.

14. Emolumenti per la pubblicazione dei CECE

La pubblicazione dei documenti CECE è a pagamento.

Dopo la pubblicazione del CECE, è possibile generare anche il rapporto di consulenza. La creazione di un rapporto di consulenza è soggetta a un emolumento una tantum quando viene pubblicato per la prima volta.

Ulteriori esemplari del rapporto di consulenza sono gratuiti, in particolare anche dopo che un progetto è stato aggiornato.

Un aggiornamento volto all'eliminazione di errori, che avviene entro 30 giorni dalla pubblicazione di un CECE, è gratuito.

Le tariffe e le condizioni di pagamento pubblicate qui di seguito e includono l'IVA.

Prima pubblicazione CECE, CECE-Nuova costruzione "provvisorio" e CECE-Nuova costruzione	Fr. 60. -
Aggiornamento di un CECE esistente	Fr. 20. -
Prima generazione del rapporto di consulenza	Fr. 90. -

Solo l'esperta/l'esperto CECE che ha pubblicato il certificato energetico per uno specifico edificio utilizzando lo strumento CECE è tenuto a pagare all'associazione CECE il rispettivo emolumento. L'esperta/l'esperto CECE è libero di trasferire i costi di pubblicazione ai proprietari degli edifici in qualità di mandanti in anticipo o successivamente.

Il sistema registra automaticamente gli emolumenti di pubblicazione. La fattura verrà inviata all'esperto CECE all'indirizzo di posta elettronica personale da lui fornito.

15. Condizioni di pagamento

Le fatture degli emolumenti devono essere pagate entro 30 giorni dalla loro emissione. Se la tassa non viene pagata, verrà addebitata una commissione a partire dal secondo e per ogni ulteriore sollecito. In caso di una procedura di recupero crediti, l'Associazione CECE ha il diritto di fatturare all'esperto CECE quale supplemento i costi di tale procedura (comprese le eventuali spese legali).

Il mancato pagamento delle somme dovute (comprese le spese di sollecito) dopo il secondo sollecito può portare alla risoluzione del contratto di esperto ed eventualmente a ulteriori sanzioni secondo il Regolamento d'uso (in particolare la revoca del diritto di utilizzo del marchio).

In casi giustificati (ad esempio in caso di difetti tecnici), l'esperta / l'esperto, entro il termine di pagamento, può richiedere all'Associazione CECE una fattura corretta o una nota di credito.

Primo richiamo	gratuito
Secondo richiamo e ulteriori	Fr. 50. -
Precetto esecutivo	Costi del precetto più eventuali spese legali

16. Ulteriori disposizioni

In particolare, devono essere prese in considerazione anche le seguenti disposizioni del Regolamento d'uso:

- Sanzioni / violazione del regolamento
- Responsabilità e garanzia
- Modifiche del regolamento in forma scritta
- Eventuali difformità delle disposizioni
- Diritto applicabile e foro competente

17. Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato dell'Associazione CECE il 9.6.2022 ed entra in vigore il 1.1.2023.

18. Appendice

I seguenti documenti disponibili sulla pagina Web sono parte integrante del presente Regolamento di prodotto:

18.1. Prestazioni necessarie per le pubblicazioni CECE

18.2. Lista di controllo delle pubblicazioni CECE

18.3. Flusso di lavoro CECE Nuovo edificio

18.4. Dichiarazione di conformità (esempio)

18.5. Esempio di un CECE e di un Rapporto di consulenza